

Atto esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82,
commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE

"Gruppo Volontari Duino-Aurisina S. Croce - Skupina Prostovolicev
Devin Nabrežina Križ ODV "

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 9:30, presso la
sede operativa sita in Sistiana 225 si é riunita l'Assemblea ordinaria
dei soci dell'Associazione **"Gruppo Volontari Duino-Aurisina-S.**
Croce - Skupina Prostovolicev Devin-Nabrežina-Križ "

Sono presenti i soci: Burlin Anna Maria, Caldi Sonia, de Visintini Renzo,
Franch Claudio, Gabrovec Bogomil, Godenigo Giuliana,
Jouenne Martine, Mancini Maria Luisa, Marc Ziva, Pecorella Francesco,
Tarasic Egle, Villi Maria Grazia.

Votano per delega i soci: Bertrandi Sergio, Ceschia Luciano (Villi Maria
Grazia), Musina Chiara, Salucci Brigitte (Mancini Maria Luisa)
Tomasi Ilaria (Burlin Anna Maria) (17 soci).

Sono assenti i soci: Brearley Anne, Franciosi Caterina, Fattori
Alessandro, Lembo Salvatore, Possega Lidia, Vozzo Carmela (6 soci).

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Maria Grazia
Villi, Presidente dell'Associazione e la Sig.ra. Anna Maria Burlin quale
Segretario ed estensore del presente verbale.

V. Di

Burlin

Il Presidente rilevato che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie (17 soci su 23 iscritti), dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

2. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Maria Grazia Villi la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è :**"Gruppo Volontari Duino Aurisina S. Croce - Skupina Prostovolicev Devin-Nabrežina Križ ODV "**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs.

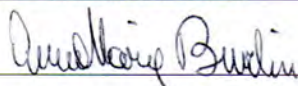
V. Villi
P. Villi

n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al n.ro **348** con provvedimento del **18/12/2014**, l'Associazione è esente dall'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 11:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

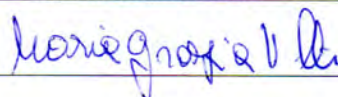
Il Segretario

Anna Maria Burlin



Il Presidente

Maria Grazia Villi



AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO AL MOL. N. 19 OTT 2020
AL N. 586 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro *esente*

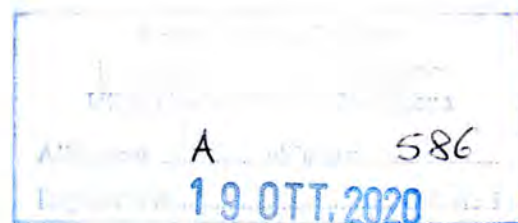
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

(*) Firma in delega al Direttore Provinciale Gaia Floquet



Atto esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Allegato alla delibera n. 1 dell'Assemblea
ordinaria dei soci del 29 settembre 2020



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

ALFONSO ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet

STATUTO

“GRUPPO VOLONTARI DUINO AURISINA S. CROCE SKUPINA PROSTOVOLICEV DEVIN NABREŽINA KRIŽ ODV”

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore l'Organizzazione di volontariato : **“Gruppo Volontari Duino-Aurisina S. Croce Skupina Prostovolicev Devin Nabrežina Križ ODV”**. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e con durata illimitata.

Art. 2 – Sede

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Duino-Aurisina, frazione Sistiana nr.124.

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Finalità e scopi

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all' art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

nome gruppo v. Di

Dr. P. Zucchi

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolar modo l'Organizzazione svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente e della promozione della cultura e dell'arte.

l'Organizzazione si prefigge:

1. di operare nel campo dell'assistenza attivandosi per fornire risposte a un problema (consulenza), organizzare l'aiuto o attivare l'intervento pubblico necessario;
2. di aiutare concretamente nel disbrigo di piccole faccende quotidiane (spesa, documenti, ecc.);
3. di accompagnare gli interessati, anche con mezzi di trasporto attrezzati, per acquisti e per l'accesso ad uffici, ospedali, ambulatori;
4. si individuerà, in alcune frazioni del Comune, un referente al quale le persone sole e/o in difficoltà possano rivolgersi per segnalare le loro esigenze; si creerà così una rete di solidarietà che farà capo al Gruppo Volontari Duino Aurisina S.Croce ODV, che potrà intervenire in prima persona e si farà interprete presso le istituzioni dei vari problemi di cui è venuto a conoscenza;
5. di organizzare, in compartecipazione con altre associazioni presenti sul territorio, eventi, conferenze o altro atti a promuovere la cultura della prevenzione alla salute e dell'invecchiamento attivo.

l'Organizzazione si prefigge:

1. la promozione, attraverso conferenze, seminari, mostre itineranti, la creazione di sentieri-natura, della conoscenza del territorio e della educazione al rispetto della natura;
2. la manutenzione e la sorveglianza ecologica di zone costiere e di aree verdi, in collaborazione con enti, circoli, scuole del territorio.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale

Art. 4 – Organi

1. Fanno parte dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei soci,
- l'Organo di amministrazione,
- l'Organo di controllo.

W. Duino
N. G. V. di

Art. 5 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione stessa.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o con delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - nomina e revoca il Collegio dei revisori dei conti;
 - approva il programma di attività proposto dall'organo di amministrazione;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.lgs.117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'organo di amministrazione;
 - delibera con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art.21 c.2 del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art.21c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

A. Pizzini
M. G. V. De

- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 6 – Libri sociali

1. L'organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

2. I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, tramite richiesta anche verbale al Segretario dell'organizzazione o al Presidente.

Art. 7 – Esercizio sociale

1. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 8 – Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 5 membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere), per la durata di tre anni. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti con solo voto consultivo. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'Art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
2. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente e il vice Presidente;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere;

M. G. V.lli

Q. B. B.lli

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- l'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti;
- il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
3. Il Presidente ha la firma sociale con pieni poteri di delega.
4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.
5. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all'Organo di amministrazione entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all'Organo di amministrazione entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione, nonché della conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di amministrazione, su mandato del Segretario o del Presidente, ed è responsabile della custodia della cassa economale.

D. P. B. M. A. V. D. L.

M. G. V. Oli

O. Butler

Art. 15 – Soci

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Organizzazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
6. L'Organo di amministrazione deve, entro 15 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte.
8. Fanno parte dell'Organizzazione i fondatori dell'Organizzazione stessa.
9. L'adesione ha effetto dopo l'ammissione approvata dall'Organo di amministrazione. Sono espressamente vietate adesioni temporanee.
10. I soci possono venir espulsi o radiati quando:
 - non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - arrecano danni morali e materiali all'Organizzazione;
 - le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'Organo di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri membri;
 - i soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea che decide in via definitiva.
11. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

U. Pizzini
N. G. V. D.

3. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. In caso di recesso i soci non possono vantare alcun diritto, per nessun motivo, sul patrimonio sociale.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale.

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da mercatini artigianali a scopo di beneficenza;
2. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

1. All'Organizzazione è fatto espresso divieto di:
 - svolgere altre attività al di fuori di quelle statutarie previste, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
 - di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
 - di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

D. Pauli

2. All'Organizzazione è fatto espresso obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Organizzazione non lucrativa con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Organizzazione dovrà obbligatoriamente utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."
4. Il patrimonio dell'Organizzazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

Art. 21 – Scioglimento dell'Organizzazione

In caso di scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 – Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

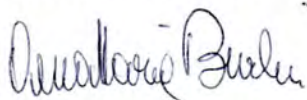
D. G. V. D. L. n. G. V. D. L.

L'organizzazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Segretario
Anna Maria Burlin



Il Presidente
Maria Grazia Villi

